



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

---- ~ ----

Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali"

CAPITOLATO D'APPALTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E DI GESTIONE DI SEGNALETICA VERTICALE DI AVVIO ALLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, COMMERCIALI, TURISTICO-ALBERGHIERE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio di installazione e di gestione di segnaletica verticale di avvio alle attività industriali, commerciali, turistico-alberghiere di cui all'art. 39, comma 1 lett. C), sub lett. h), del D.Lgs. 285/1992, e all'art. 134, comma 1 lett. a), b), c) del D.P.R. 295/1992.
2. Il servizio consiste in :
 - elaborazione di un piano di riordino della segnaletica di cui al comma 1;
 - fornitura, messa in opera, manutenzione, ordinaria e straordinaria, e gestione del servizio;
 - eventuale installazione di nuove strutture segnaletiche in aggiunta a quelle preesistenti di proprietà dell'Amministrazione comunale.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Il contratto ha la durata di anni 3, decorrenti dalla data di completamento della segnaletica, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2.
2. Alla scadenza del contratto tutta la segnaletica presente, ivi compresi le nuove installazioni, passerà automaticamente nella proprietà del Comune che deciderà le nuove modalità di gestione dei medesimi.

ART. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Ai sensi degli artt. 35 e 167 del D. Lgs. n. 50/2016 il valore della concessione, stimato sul fatturato totale presunto del concessionario al netto dell'IVA per tutta la durata del contratto, è di euro 172.500,00 (diconsi Euro centosettantaduecinquecento/00), calcolato nel modo che segue :
 - n. cartelli (230) x prezzo unitario massimo per l'utenza (euro 150,00)
 - fatturato annuo (230x150) : euro 34.500,00
 - fatturato totale (fatturato annuo x durata concessione) : 34.500x5=172.500.
2. L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri per la sicurezza ai sensi dell'art. 23 c.15 del D.Lgs 50/16., stimati in Euro 3.450,00 (diconsi Euro tremilaquattrocentocinquanta/00).

ART. 4 – AGGIUDICAZIONE



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

---- ~ ----

Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali"

1. La gara verrà aggiudicata, ai sensi dell'art. 95 D.L.vo 50/2016, secondo il criterio del prezzo più basso inteso come maggior rialzo sul canone annuo posto a base di gara pari a euro 12.000,00.
2. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE

1. L'installazione della segnaletica verticale di avvio alle attività industriali, commerciali e turistico-alberghiere è subordinata a specifica autorizzazione da rilasciarsi da parte della Polizia Municipale.
2. Analoga autorizzazione dovrà essere richiesta anche per l'installazione di nuove strutture.

ART. 6 – MODALITA' DI INSTALLAZIONE

1. L'installazione della segnaletica dovrà comunque garantire la perfetta visibilità degli altri cartelli stradali, e dovrà essere realizzata in modo da non costituire ostacoli e/o pericoli per la circolazione stradale e non ingenerare situazioni di pregiudizio per la sicurezza della circolazione medesima.
2. Il comune a suo giudizio insindacabile può ordinare al concessionario di rimuovere entro 7 gg. gli impianti che non presentino le caratteristiche di cui al precedente comma e provvede d'ufficio in caso di mancato adempimento del concessionario nel suddetto termine, addebitando a quest'ultimo le relative spese.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI NUOVI IMPIANTI

1. I nuovi impianti dovranno essere realizzati secondo criteri di uniformità estetica e costruttiva in modo da garantire il perfetto inserimento estetico ed ambientale sul territorio. Essi dovranno altresì:
 - essere realizzati con materiali garantiti come non deperibili in grado di resistere agli agenti atmosferici;
 - essere conformi al Codice della strada e al Regolamento di esecuzione ed attuazione in particolare eliminando tutte le situazioni di pericolo ed intralcio alla circolazione e adottando tutti gli accorgimenti atti a tutelare la sicurezza del traffico pedonale e veicolare;
 - essere installati in maniera da risultare saldamente ancorati al suolo ed essere in grado di resistere alla spinta del vento;
 - non presentare parti che possono arrecare danni a persone o cose (es. bordi taglienti, spigoli vivi, ecc...);

La conformità a quanto sopra dovrà essere supportata da idonea documentazione e certificata dal produttore.

2. Ogni impianto non potrà avere un numero di indicazioni pubblicitarie superiori a 6 (sei) oltre a quella obbligatoria nella parte superiore relativa all'individuazione del Comune di Lastra a Signa (completa di stemma) e alle eventuali indicazioni di pubblica utilità.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

---- ~ ----

Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali"

ART. 8 - ONERI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La ditta aggiudicataria dovrà:

1. provvedere, per tutta la durata del contratto, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, che allo stato attuale sono presenti nel numero di 230, ed alla pronta sostituzione degli impianti danneggiati. Nel caso in cui questi ultimi siano tali da comportare pericolo o intralcio grave, la Concessionaria dovrà attivarsi tempestivamente e comunque non oltre 24 ore dal ricevimento della segnalazione scritta dell'Amministrazione Comunale e/o della clientela.
2. comunicare annualmente entro il 30 giugno di ogni anno all'Ufficio comunale competente l'elenco completo in forma cartacea e digitale degli utenti del servizio, specificando il numero delle frecce e la loro ubicazione.
3. effettuare almeno n. 2 verifiche annuali della stabilità degli impianti con particolare attenzione agli ancoraggi e ai requisiti minimi di sicurezza previsti dalle normative vigenti. A comprova di tali verifiche la concessionaria si obbliga ad inviare al Comune entro il 30 settembre di ciascun anno apposita dichiarazione di avvenuta verifica e eventuale eliminazione di vizi riscontrati con l'indicazione degli impianti a tal fine risistemati. Le ispezioni e i controlli che il Comune si riserva di effettuare per proprio conto non esonerano la Concessionaria dalla responsabilità per incidenti o danno a terzi e all'immagine che potrebbero verificarsi per tali carenze.
4. tenere in costante aggiornamento l'elenco degli impianti installati, della loro ubicazione e relativa planimetria, in forma cartacea e su supporto informatico, da consegnare al competente ufficio entro il 30/6 di ogni anno ed al termine del rapporto contrattuale
5. corrispondere, per i segnali di indicazione installati, l'imposta sulla pubblicità al Comune.
6. la Concessionaria si impegna alla installazione e manutenzione gratuite della segnaletica ritenuta di interesse pubblico dall'Amministrazione Comunale assicurando un numero di frecce di pubblica utilità nelle tipologie e posizioni indicate dai competenti Uffici comunali e nella misura massima del 15% di quelle pubblicitarie.
7. **Le spese relative alla pubblicazione del bando** e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), **sono a carico dell'aggiudicatario** e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo delle spese di pubblicazione è pari a € 740,31 La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

ART. 9- RISCHI DA INTERFERENZA

1. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 si specifica che il servizio in oggetto non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, fatta eccezione per alcune prestazioni di natura intellettuale connesse con lo svolgimento del servizio stesso che non comportano valutazione dei rischi interferenti né oneri della sicurezza connessi.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

---- ~ ----

Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali"

2. Il costo delle attività ed attrezzature necessarie ad evitare interferenze tra le attività oggetto di gara e le attività dell'Ente concedente è pertanto nullo. Il concessionario dovrà comunque garantire e dimostrare, prima dell'avvio del servizio, per il proprio personale il rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 con la predisposizione di adeguata valutazione dei rischi e l'attuazione di tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale durante lo svolgimento delle attività connesse alla concessione di cui il presente capitolato. Resta inteso che i costi sostenuti per l'attuazione di tutte le misure di sicurezza che si rendessero necessarie saranno a totale carico del concessionario.

ART. 10 - GARANZIE

1. Il concorrente dovrà, ai sensi dell'art. 93 D.L.vo 50/2016, corredare l'offerta con una garanzia provvisoria pari al 2% del valore del contratto ovvero € 3.450,00 (2% di 172.500,00). Tale importo è ridotto nei casi previsti dall'art. 93 comma 7 D.L.vo 50/2016.
2. L'impresa aggiudicataria dovrà costituire, nelle forme di legge e a pena di decadenza dell'aggiudicazione, una cauzione definitiva, pari ad almeno il 10% del valore della concessione, determinato ai sensi dell'art. 103, comma 1, D.lgs. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
3. La cauzione, qualora fornita in forma di fidejussione, dovrà contenere tutte le garanzie previste ed in particolare dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi.
4. La fidejussione dovrà comunque avere efficacia continuativa fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata la consegna degli impianti al Comune dopo la verifica della loro integrità e l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
5. La fidejussione dovrà inoltre prevedere che il foro competente, in caso di controversia con il beneficiario, è esclusivamente quello dove ha sede l'Ente garantito.
6. Nel caso di rivalsa sulla cauzione con conseguente incameramento della medesima, l'aggiudicatario avrà l'obbligo di reintegrare l'importo originario nel termine di 15 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune.

ART. 11 - SEGNALETICA NON AUTORIZZATA

1. La Concessionaria dovrà segnalare al Comune la presenza sul territorio comunale di segnaletica simile o equivalente a quella di cui al presente atto eventualmente esposta da altri soggetti senza autorizzazione. Sarà poi onere dell'Amministrazione comunale comunicare a tali soggetti l'avvenuto affidamento in concessione del servizio in via esclusiva alla Concessionaria, alla quale gli stessi dovranno rivolgersi per il ricollocamento.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

---- ~ ----

Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali"

L'Amministrazione comunale conseguentemente potrà disporre la rimozione della segnaletica non in regola per i soggetti inottemperanti a loro cura e spese, salva l'esecuzione in danno.

ART. 12 - CANONE

1. La Ditta concessionaria garantirà al Comune il canone annuo complessivo (base d'asta + rialzo) offerto in sede di gara.
2. Il versamento della somma dovrà avvenire in una rata unica entro il 30 settembre di ciascun anno solare.
3. Il prezzo di aggiudicazione, come risultante dalla gara, sarà sottoposto a revisione annuale e pertanto si procederà, a decorrere dal 2° anno, alla revisione del prezzo offerto, rivalutato in base all'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai. Eventuali contestazioni inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione della presente convenzione non possono in nessun caso dare luogo al mancato versamento del canone nei termini stabiliti.
4. Il canone è sempre dovuto per tutta la durata contrattuale anche in caso di mancato utilizzo degli impianti.
5. Il versamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.
6. Nel caso in cui la Concessionaria ritardi il pagamento rispetto ai termini stabiliti, sarà applicato, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, un interesse di mora pari al saggio d'interesse BCE maggiorato di 7 punti percentuali, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.
7. Per ritardi superiori a 60 (sessanta) giorni il Comune potrà, a propria insindacabile discrezione, procedere alla risoluzione contrattuale e ad incamerare la cauzione, con rivalsa per eventuali danni subiti.

ART. 13 - PREZZI DA APPLICARE AGLI UTENTI

1. L'aggiudicataria si impegna ad applicare, agli utenti che ne faranno richiesta, per fornitura, posa, manutenzione, imposta di pubblicità, assicurazione e qualsiasi altro obbligo conseguente al presente Capitolato, il prezzo massimo annuale pari a € 150,00 (centocinquanta) oltre IVA, per ogni singola freccia.
2. Il prezzo di cui sopra deve intendersi comprensivo dell'onere per la realizzazione del segnale, assicurazione, manutenzione e sostituzione nel caso di danneggiamento. L'aggiudicataria infatti è tenuta alla sostituzione, fatta salva eventuale azione di rivalsa nei confronti dei responsabili, anche nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione non a causa della normale obsolescenza, ma per qualsiasi evento esterno (incidenti stradali, atti vandalici, azioni di mezzi meccanici ed altri simili eventi)
3. La Concessionaria dovrà presentare entro la data fissata per il pagamento del canone di ciascun anno una dichiarazione circa la tariffa applicata a ciascuna freccia.

ART. 14 - VIGILANZA



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

---- ~ ----

Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali"

1. L'Ufficio competente del Comune di Lastra a Signa provvede alla verifica della fornitura e alla correttezza dell'installazione e della posa in opera degli impianti nonché alla vigilanza ed al controllo degli altri adempimenti previsti a carico del gestore.

ART. 15 - RESPONSABILITA'

1. La Concessionaria avrà la custodia degli impianti di cui assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni cagionati a terzi ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile.
2. La Ditta aggiudicataria pertanto terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque pretesa, controversia giudiziale e stragiudiziale o azione che per qualsiasi motivo inerente l'oggetto della presente convenzione venisse promossa da clienti della aggiudicataria stessa o da terzi in genere, relativamente alla gestione degli impianti.
3. A tal fine l'aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa RCT/RCO per danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune di Lastra a Signa.
4. La predetta polizza dovrà avere un massimale di importo non inferiore a quelli di seguito indicati:
 - RCT/RCO (Responsabilità Civile verso terzi) (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) Massimale di almeno € 1.000.000,00 (unmilionei/00) unico per ciascun sinistro;
5. La polizza dovrà prevedere l'esclusione dell'esercizio del diritto di rivalsa nei confronti dello stesso Comune e il Comune si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità connessa o derivante dalla collaborazione e gestione dei manufatti.

ART. 16 - PENALI

1. Tutte le infrazioni agli obblighi assunti dal concessionario saranno accertate dall'Ufficio Comunale competente che ne darà comunicazione al Concessionario stesso, il quale dovrà entro i successivi 5 (cinque) giorni produrre le eventuali deduzioni. Esaminate queste e comunque trascorsi tre giorni dalla suddetta comunicazione, se il Responsabile del procedimento riterrà che ne ricorrono i presupposti procederà, a suo insindacabile giudizio, all'applicazione di una penale da € 200,00 (duecento/00) a € 2.000,00 (duemila/00) secondo la minore o maggiore gravità dell'infrazione e/o attiverà le azioni e i procedimenti che riterrà adeguati.
2. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'impresa aggiudicataria non proceda al pagamento delle penali l'Amministrazione si rivale sulla cauzione.

ART. 17 - RECESSO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico o nel caso in cui intervenissero normative che obbligano il Comune a rimuovere in tutto o in parte i propri impianti, di recedere dal contratto con preavviso di almeno un mese.



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

---- ~ ----

Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali"

2. Il recesso comporta la restituzione del canone pagato in anticipo proporzionalmente al tempo di utilizzo degli impianti.
3. Qualora per qualsivoglia motivo la Concessionaria receda anticipatamente dal contratto tutti gli impianti oggetto di nuova installazione diventeranno di proprietà del Comune con effetto dal giorno successivo all'accettazione del recesso da parte del Comune.
4. In questa ipotesi la Concessionaria sarà tenuta al versamento del canone per l'intero anno nel quale il rapporto viene interrotto.
5. Per il periodo rimanente il Comune si riserva la facoltà di affidare gli impianti scorrendo la graduatoria della procedura di gara.

ART. 18 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto specifico al concessionario di cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto.

ART. 19 - VIGILANZA

1. Il Comune provvede alla vigilanza ed al controllo del servizio gestito dal concessionario avvalendosi della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico Comunale, nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 20 - REVOCA

1. Il Comune può procedere alla revoca della concessione nelle seguenti ipotesi:
 - gravi e ripetute inadempienze nello svolgimento del servizio tali da pregiudicarne, nella sua globalità, la regolarità e l'efficienza;
 - arbitrario abbandono del servizio da parte del concessionario;
 - scioglimento o fallimento del concessionario;
 - cessione a terzi della concessione;
 - mancata esecuzione da parte del concessionario degli interventi di manutenzione e/o di sostituzione richiesti, dopo il terzo sollecito inoltrato dall'amministrazione.
2. Dopo 3 gravi infrazioni anche non consecutive dell'aggiudicatario agli obblighi del contratto comunicate allo stesso dall'Amministrazione per lettera raccomandata, la stessa avrà facoltà di revocare la concessione di cui trattasi, con conseguente incameramento totale della cauzione e ferma restando la esclusiva responsabilità dell'aggiudicatario per gli obblighi con gli utenti del servizio e salvo l'ulteriore risarcimento del danno senza che la stessa possa pretendere alcunché a qualsiasi titolo. In tal caso, l'Ente affiderà ad altra Ditta la concessione utilizzando, se possibile, la graduatoria della gara esperita. In caso di fallimento dell'aggiudicatario, il contratto s'intenderà senz'altro risolto fin dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Ente verso la massa fallimentare, con privilegio sul deposito cauzionale.

ART. 21 - SPESE



COMUNE DI LASTRA A SIGNA
Città Metropolitana di Firenze

---- ~ ----

Settore 6 "Servizi di Polizia Locale e Affari legali"

1. Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti la stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della ditta concessionaria